

OGGETTO: LE FATTURE DEL 2019 E LA DETRAZIONE DELL'IVA

Rif: Artt. 19 e 25, DPR n. 633/72, Art. 1, DPR n. 100/98, Circolari Agenzia Entrate 17.1.2018, n. 1/E e 17.6.2019, n.14/E, FAQ sito Internet Agenzia Entrate

Con l'avvento della fatturazione elettronica e l'utilizzo del sistema SDI acquista maggiore significatività l'attenzione da porre alla maturazione dei presupposti per la detrazione dell'IVA. Con il supporto di un documento edito da Seac, si riportano le necessarie indicazioni in merito.

Per la determinazione della detraibilità periodica dell'IVA va considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972
 - il **diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile**, ossia, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui **l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**;
 - il **termine ultimo** entro il quale è **possibile esercitare la detrazione dell'IVA** è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA **relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**;
- b) ai sensi dell'art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 **il diritto a detrarre l'IVA** è esercitabile **previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti**. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
 - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
 - al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
- c) come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, **l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti**:
 - presupposto (sostanziale) **dell'effettuazione dell'operazione**;
 - presupposto (formale) **del possesso della fattura d'acquisto**.

Il diritto alla detrazione decorre, perciò, **dal momento in cui** in capo al destinatario **si verificano i suddetti 2 requisiti** (ferma restando l'annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti** e con riferimento al **medesimo anno**;

- d) l'art. 14, DL n. 119/2018 ha aggiunto un nuovo periodo all'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Purtroppo viene espressamente precisato che questa previsione **non è applicabile** ai documenti di acquisto relativi ad **operazioni effettuate nell'anno precedente**, le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. **In questo caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura**.

FATTURE 2019 RICEVUTE NEL 2019/2020
--

Applicando quanto sopra esposto alle **fatture datate 2019**, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l'IVA, risulta **determinante la data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente / committente**.

Sarà, perciò, necessario distinguere tra:

- 1) le fatture 2019 **ricevute nel 2019**;
- 2) le fatture 2019 **ricevute nel 2020**.

Per individuare il **momento di ricevimento** della fattura va considerato che:

- a) **se Sdl riesce a consegnare la fattura** al destinatario, la data di ricezione è quella di **messa a disposizione** del cessionario / committente **sul portale Fatture e Corrispettivi**;
- b) **qualora Sdl non riesca a recapitare la fattura** al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile) corrisponde alla **data di presa visione / scarico del file fattura**.

FATTURE 2019 RICEVUTE NEL 2019

Se la fattura datata 2019 è stata **ricevuta entro il 31.12.2019**, l'imposta può essere detratta:

- con la **liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2019**, previa annotazione nel registro degli acquisti (in tal caso la fattura va compresa nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre);
oppure
- **con la dichiarazione IVA relativa al 2019** (mod. IVA 2020), annotando la fattura entro il 30.4.2020
in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.

FATTURE 2019 RICEVUTE NEL 2020

Nel caso in cui la **ricezione** della fattura si verifica **nell'anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione** (data fattura), **non** trova applicazione la c.d. "retro-detrazione", in base alla quale è possibile detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In questo caso, se la fattura relativa ad operazioni effettuate nel 2019 è ricevuta nel 2020, l'IVA è detraibile solo nell'anno di ricevimento (nel 2020).

In presenza di queste condizioni, l'imposta può essere detratta

- a) con la **liquidazione del mese di gennaio o del primo trimestre** (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2020) **o dei mesi / trimestri successivi**, previa annotazione nel registro degli acquisti;
- b) **con la dichiarazione IVA relativa al 2020** (mod. IVA 2021). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2021 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2020.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.